

IN BREVE n. 11 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ONAOSI COMUNICA - dal sito Onaosi

Scadenza: 31 marzo 2023

**RINNOVO QUOTA ANNO 2023 - SCADENZA 31/03/2023, RICEVIMENTO
MODULISTICA.**

Per i Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2022 è in corso di spedizione la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino premarcato PagoPA) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2023. Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino precompilato. Il bollettino è pagabile presso qualsiasi **Istituto di Credito/Ufficio Postale/esercenti convenzionati/canali online**.

La scadenza prevista per il relativo adempimento è il **31 marzo 2023**.

AL FINE DI NON COMPROMETTERE L'ASSISTIBILITA', OVE SE NE VERIFICHI NO LE CONDIZIONI, E' NECESSARIO CHE IL VERSAMENTO, PER LA CONFERMA ANNUALE DELLA ISCRIZIONE VENGA EFFETTUATO **ENTRO IL 31 MARZO 2023**.

Il mancato ricevimento e/o smarrimento della modulistica non esonera dal pagamento del contributo. In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.235/537/545/251/223 – e-mail contributi@onaosi.it.

E' attiva l'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo: <https://areacontribuenti.onaosi.it>

Scadenza: 15 marzo 2023

**SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA DEI CONTRIBUENTI VOLONTARI
ONAOSI**

Possibilità di attivazione addebito diretto nel proprio conto corrente.

Gli iscritti della Fondazione ONAOSI, qualora non abbiano ancora provveduto, possono **attivare l'addebito diretto sul proprio conto corrente** per il versamento della prossima quota annuale 2023 entro il termine del 15/03/2023.

Ricordiamo, inoltre, che la domiciliazione bancaria – addebito diretto della quota, alla scadenza, sul proprio conto corrente bancario – è la forma di pagamento più comoda e più sicura che evita il rischio di dimenticare le scadenze.

Il contributo è addebitato sul conto corrente alla data esatta della scadenza – 31 marzo dell’anno di riferimento – (oppure, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno utile successivo).

Per attivarla, è necessario compilare e sottoscrivere l’autorizzazione all’addebito sul proprio conto corrente utilizzando l’apposito modulo reperibile al seguente indirizzo: [mandato per addebito diretto SDD 2023](#) che dovrà essere restituito tramite posta elettronica all’indirizzo contributi@onaosi.it oppure spedito a FONDAZIONE ONAOSI Via Ruggero D’Andreotto, 18 06124 PERUGIA.

Scadenza: 02 maggio 2023

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI DI CONTRIBUENTI ONAOSI IN CASO DI DECESSO DEL GENITORE NON SANITARIO (EX ART. 5 COMMI 1, 2 STATUTO).

Per l'anno scolastico e accademico 2022/2023 la **Fondazione ONAOSI**, pubblica un bando a favore dei **figli di contribuenti ONAOSI** per l'erogazione di un **contributo economico in caso di decesso del genitore non sanitario** rivolto anche agli **studenti universitari**.

Scarica la modulistica: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2593/contributo-economico-a-favore-dei-figli-di-contribuenti-onaosi->

Scadenza: 14 aprile 2023

LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ANNO ACCADEMICO E SCOLASTICO 2022/2023 È STATA POSTICIPATA AL 14 APRILE 2023.

Si informano gli assistiti che la scadenza di presentazione della domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2022/2023" è slittata dal **28 febbraio 2023** al **14 aprile 2023**.

La regolamentazione e l'importo del contributo sono in fase di revisione e potenziamento e sono al vaglio dei Ministeri vigilanti.

La modulistica aggiornata sarà pubblicata non appena disponibile.

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altre fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto).

Per informazioni relative al contributo é possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Assistenza al n. **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**, nella fascia oraria **9-13**, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica assistenza@onaosi.it .

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese FEBBRAIO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 marzo 2023 riferito al mese di febbraio 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5										
%	+9,8	+8,9										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: febbraio 2023 - data di pubblicazione: 16 marzo 2023 - prossima diffusione: 17 aprile 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 8,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 15,0

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Febbraio 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,5**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **0,440355%**.

ENPAM: LA GUIDA COMPLETA PER I MEDICI DIPENDENTI dal sito dell'Enpam

<https://www.enpam.it/2023/la-guida-completa-per-i-medici-dipendenti/>

Tutto ciò che i medici dipendenti hanno bisogno di sapere su previdenza, assistenza, possibilità di lavoro, carriera, fisco e assicurazioni è all'interno della guida gratuita "Dalla laurea alla pensione", realizzata dal Giornale della Previdenza.

La pubblicazione di 32 pagine, edita dall'Enpam, è stata stampata in oltre 180mila copie ed è disponibile online in formato pdf.

Lo speciale è dedicato ai camici bianchi che hanno un contratto di lavoro dipendente, sia come dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale sia nel privato, e agli specializzandi che mirano a lavorare in ospedale.

La guida è stata pubblicata insieme al numero 2/2023 del Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri. Della stessa collana "Dalla laurea alla pensione" fa parte la guida per i medici di medicina generale, già pubblicata nei mesi scorsi.

Si può chiedere di ricevere a casa Il Giornale della Previdenza e le guide facendo richiesta attraverso la propria area riservata ([qui le istruzioni](#))



Clicca sulla copertina per sfogliare la rivista
[Scarica la rivista](#)



Clicca sulla copertina per sfogliare la guida
[Scarica la guida](#)

In precedenza pubblicata anche la "Guida per i medici di medicina generale":

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/GdP_Guida_mmg.pdf

UNA TASSA SUGLI INTERPELLI

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate non saranno più gratuite. La riforma fiscale prevede il pagamento di un contributo commisurato alle rilevanze della questione.

INPS - QUOTA 103, ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE da DplMo

L’INPS, con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), che riconosce, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.27 del 10.03.2023 (allegato 062)

Legge 29 dicembre 2022 n.197 (legge di bilancio 2023)

Articolo 1 co. 283 e 284

283. Al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:

« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e’ riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’[articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'[articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#).

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). Il relativo personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'[articolo 26, comma 9, lettera b\)](#), dell'[articolo 27, comma 5, lettera f\)](#), e dell'[articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#).

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#), e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza».

284. Al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1, ».

VEDI ANCHE IN PENSIONI OGGI

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensione-quota-103-ecco-come-funziona>



ATTENZIONE: la pensione anticipata flessibile allontana la buonuscita ai pubblici dipendenti, possono trascorrere anche sette anni !!!

MIN.LAVORO - DOMANDE L'ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI da DplMo -

fonte: Ministero del Lavoro

La Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 22 del 9 marzo 2023, con le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione "Medici autorizzati".

Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 2 del decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione Generale per

la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame a cui si intende partecipare.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Decreto Direttoriale n.22 del 9.03.2023 (allegato 063)

AGENZIA ENTRATE - SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER MALATTIA DEL LIBERO PROFESSIONISTA da DplMo -

fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 248 del 13 marzo 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del libero professionista, di invocare la «*sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio*», disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE risposta interp. n.248 del 13.03.2023 (allegato 064)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Benito Jacovitti (fumettista italiano) nel 100° anniversario della nascita**

Data di emissione: 11 marzo 2023

QUANDO CAMBIA L'ORA E RITORNA L'ORA LEGALE 2023

La cadenza è fissata nella **notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo**, precisamente alle 2 di notte.

L'ora legale sposta le lancette di un'ora (60 minuti) fino a domenica 29 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore dell'ora solare.

Si sta molto discutendo sulla possibilità di abolire il cambio d'ora in futuro, ma al momento sembra che il cambio da solare a legale e viceversa resterà ancora per alcuni anni.

Ecco il calendario del cambio ora dal 2023 al 2028

Anno	Mese e Giorno
Cambio orario 2023	tra il 25 e 26 marzo 2023
Cambio orario 2024	tra il 30 e 31 marzo 2024
Cambio orario 2025	tra il 29 e 30 marzo 2025
Cambio orario 2026	tra il 28 e 29 marzo 2026
Cambio orario 2027	tra il 27 e 28 marzo 2027
Cambio orario 2028	tra il 25 e 26 marzo 2028

AUMENTO PENSIONI INPS - REVERSIBILITÀ 2023 (mpe)

Dal primo gennaio 2023 scatta la rivalutazione automatica delle pensioni con indice al 7,3% per tutte le pensioni: di reversibilità, di vecchiaia e di invalidità. Non tutte le pensioni sono interamente ricalcolate su tale indice, infatti gli importi di aumento dipendono dall'importo iniziale di pensione percepito, soprattutto per pensioni di reversibilità e invalidità.

Campo Inps - per la reversibilità, tre potrebbero essere le possibilità:

- 1) a base di calcolo la somma lorda della pensione del superstite più quella di reversibilità tagliata dalla legge Dini;
- 2) a base di calcolo la pensione di reversibilità senza i tagli della legge Dini;
- 3) a base di calcolo la pensione di reversibilità coi tagli della legge Dini.

Nella attualità ci risulta che per la pensione di reversibilità 2023 il calcolo dell'aumento viene fatto tenuto presente l'intera pensione che percepisce il superstite, cioè proprio trattamento previdenziale assommato alla pensione di reversibilità tagliata dalla legge Dini (la più sfavorevole!!! anche se le pensioni sono due realtà distinte).

Se una delle due pensioni non è Inps, il calcolo viene fatto separatamente secondo quanto previsto dall'ente erogatore.

N.B. – in ambito INPS tra le diverse possibilità per il calcolo della perequazione della pensione di reversibilità colla pensione del de cuius viene scelta ancora una volta quella che comporta una minor spesa di erogazione senza tener conto della penalizzazione sull'utente, ignorando che le due pensioni pur essendo erogate dallo stesso ente, nelle fattispecie l'Inps, sono due entità distinte e pertanto non dovrebbero essere assommabili, né può essere invocato che tale sommatoria viene fatta per il calcolo Irpef in quanto tale meccanismo viene adottato perché l'Irpef viene calcolata nel suo totale di tutti i redditi.

ENPAM - AL VIA LA APP (ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE)

L'APP (Anticipo della Prestazione Previdenziale Enpam) è diventata operativa per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta. I medici che hanno maturato i requisiti per la pensione potranno cioè scegliere di continuare a lavorare part time cominciando a percepire una pensione parziale dall'Enpam.

Il meccanismo consente infatti di ridurre l'impegno lavorativo fino al 70%, conservando il compenso da convenzionato per l'attività che si continuerà a svolgere, e ricevendo una pensione per la restante parte. Condizione perché ciò avvenga è che il medico anziano venga affiancato da un collega più giovane che si farà carico dell'attività lasciata scoperta, percependo la relativa retribuzione e ottenendo subito una convenzione a tempo indeterminato.

LEGGI IN QUOTIDIANOSANITA'

[Enpam. Operativa la APP per la pensione part time di medici di famiglia e pediatri - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

LE CONSEGUENZE DELLA INCOMPLETEZZA DELLA CARTELLA CLINICA

da Doctor News di mercoledì 15 marzo 2023 a cura di dott. Jacopo Grassini

Il giudice può valutare l'incompletezza della cartella clinica quale elemento utile alla dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra l'operato negligente del medico ed il danno subito dal paziente. Infatti, proprio a causa della cartella clinica incompleta o lacunosa è possibile ricorrere a

presunzioni, se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023

- **5 Euro CU-NI FDC - Serie Fumetti Diabolik - Eva Kant**
prezzo di € 42,00

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103) - DISPONIBILE SUL SITO INPS LA DOMANDA ONLINE Comunicato Stampa Roma, 15 marzo 2023

È disponibile sul sito www.inps.it la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022) per i lavoratori che entro il 31/12/2023 maturano **un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni**.

La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023.

I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il 1° agosto 2023. Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, **non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

L'importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l'importo è pari a 2818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni.

Il termine di pagamento del TFR/TFS, inoltre, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Per tutti i necessari approfondimenti, comprese le modalità di presentazione della domanda, si rimanda al messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 e alla circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023 pubblicati sul sito www.inps.it.

COLLEGI UNIVERSITARI 2021/2022 - PROROGA DELL'OSPITALITÀ AL 15 GIUGNO

Gli studenti interessati alla proroga devono comunicarlo entro il 14 aprile

È stato pubblicato l'avviso di proroga dell'ospitalità residenziale per il bando di concorso [Collegi universitari 2021-2022](#).

L'ultima sessione di laurea, relativa all'anno accademico 2021-2022, è stata prorogata al **15 giugno 2023**. Di conseguenza, gli studenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi possono beneficiare dell'ospitalità in collegio fino alla data di discussione della tesi di laurea, e comunque

non oltre il 15 giugno. **Gli studenti interessati alla proroga devono comunicarlo all'INPS entro il 14 aprile 2023.**

PENSIONE ANTICIPATA CD “OPZIONE DONNA” - LE ISTRUZIONI DELL'INPS Comunicato Stampa Roma, 14 marzo 2023

L'INPS rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. “opzione donna”, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).

Possono esercitare l'opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della domanda - in una delle seguenti condizioni:

- a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- b) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari almeno al 74%;
- c) siano lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1/1/2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Il requisito dell'età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici di cui alle lettere a) e b).

Il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici di cui alla lettera c) anche in assenza di figli.

Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

La circolare n. 25 del 6 marzo 2023 (**vedi Brevia 10 allegato 60**), pubblicata sul sito INPS, illustra in dettaglio le modalità di presentazione della domanda, i requisiti, le condizioni di accesso e la decorrenza.

INPS - MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CU 2023 E RELATIVI ADEMPIMENTI

L'INPS, con la circolare n. 29 del 15 marzo 2023, illustra le attività svolte annualmente dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, riguardanti l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998.

La circolare specifica, inoltre, i canali di accesso a disposizione dell'utenza per l'acquisizione della predetta Certificazione Unica 2023:

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2023

L'Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2023.

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2023 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell'accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l'Istituto ha messo a disposizione dell'utenza:

- App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
- Portale internet dell'Istituto (www.inps.it);
- Contact Center (servizio con operatore).

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 al seguente indirizzo:

richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

I titolari di pensione che effettuano l'accesso all'area “MyINPS” - esclusivamente mediante SPID, CIE, o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via e-mail o PEC.

4.3 Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale

Per l'acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0.

L'intermediario, preliminarmente all'accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest'ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l'interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 5, l'intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato e relativo codice fiscale;
- anno d'imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
- data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2023 da parte degli intermediari è subordinata all'inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l'utente. In particolare, ai fini dell'accesso alla banca dati, l'intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2023, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per

il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:

- posizione previdenziale (numero pensione);
- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;
- inserimento di un *file* contenente la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

- Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto. A tale fine, è stato attivato il numero verde dedicato **800 434320** con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero **803 164** (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero **06 164164** (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
- Canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l'erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica.

L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2023, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione unica, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza dell'erede che presenta l'istanza.

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all'estero

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: **0039-06 164164** (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.6 Servizio di "Sportello Mobile"

In considerazione dell'oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e

telematici messi a disposizione dall'Istituto, da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasessantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall'età, ecc.), denominato "Sportello Mobile", per l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.

Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa, possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all'orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l'invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2023 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Istituto per l'attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all'esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 al soggetto non titolare

Si ricorda che la Certificazione Unica 2023 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di Patronato, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 4.3) o attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L'intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l'intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 29 del 15.03.2023 (allegato 065)
INPS Allegato 1 alla circ.29/2023 (allegato 066)**

QUANDO LA DEGENZA PRESSO UNA RSA COMPORTA L'ASSUNZIONE DELL'INTERO COSTO A CARICO DEL SSN da DoctorNews di Venerdì 17.03.2023

a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano

La degenza presso una RSA debitamente attrezzata deve rientrare nell'ambito esclusivamente

sanitario, con la garanzia di gratuità, nel caso in cui si proceda alla "...individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato..." che, per le sue peculiari caratteristiche, "...non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale..." derivandone una "inscindibilità" che comporta il totale carico dei costi in capo al SSN.

La classica distinzione tra costi sanitari (a carico del SSN) e costi residenziali (a carico del Comune, con eventuale partecipazione dell'utente), non può più operare quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un'adeguata assistenza terapeutica, e di conseguenza tale inscindibilità dei due aspetti determina una prevalenza dell'aspetto sanitario comportando una assunzione dell'intero costo a carico del SSN.